
LA VIOLAZIONE DELLA BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE RILEVA ANCHE NEL CASO DI CONTRATTO CONCLUSO TRA LE PARTI

Diritto & Giustizia, fasc.15, 2016, pag. 71

Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Trattative e responsabilità precontrattuale

Con la sentenza del 23 marzo 2016, n. 5762, la Cassazione, con riferimento ad una complessa vicenda di trasferimento di marchi, precisa che la responsabilità precontrattuale, quale violazione delle regole di condotta nella fase di conclusione del contratto, può essere invocata anche in presenza di un contratto ritualmente concluso tra le parti.

Quotidiano del 24 marzo 2016

Il caso. La vicenda decisa dal S.C. con la sentenza in commento decisa con rinvio alla corte territoriale, stante l'accoglimento di una serie di motivi di ricorso concerne l'interpretazione di un contratto di cessione di un marchio e, in particolare, l'interpretazione relativa all'inclusione di alcuni marchi non espressamente indicati ma, per certi aspetti, individuabili dal tenore complessivo dell'atto di cessione. Nello specifico, veniva invocata, da parte dell'acquirente del marchio, la responsabilità precontrattuale dell'alienante per non aver correttamente incluso nel contratto anche marchi analoghi a quelli ceduti ma registrati (ed utilizzati) negli Stati Uniti, con conseguente riduzione del valore dei marchi, invece, acquistati ed utilizzati sul mercato nazionale. La domanda in tal senso proposta viene rigettata nei giudizi di merito sul rilievo che il contratto era stato concluso e che tale tipologia di responsabilità non è ammissibile qualora il contratto sia stato concluso tra le parti. Per contro, richiamando il più innovativo ma già affermato orientamento in materia, il S.C. si esprime nel senso della massima di cui sopra, rimettendo alla corte di appello per un nuovo esame dei fatti di causa.

Responsabilità precontrattuale: il precedente orientamento giurisprudenziale. Come puntualmente richiamato anche nella sentenza in commento, secondo un orientamento giurisprudenziale da ritenersi ormai superato, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

Responsabilità precontrattuale anche in presenza di un contratto concluso. Alla stregua della giurisprudenza attualmente prevalente, nonché della pronuncia in commento, la violazione del dovere di comportamento secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, come delle altre condotte in precedenza evidenziate, rileva, per contro, non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative o di conclusione di un contratto invalido, ma anche quando il contratto concluso sia valido.

Quale natura ha la responsabilità precontrattuale? La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. come in precedenza descritta, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, sul piano processuale, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa,

sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma 'de qua'.

Responsabilità precontrattuale e danno risarcibile. Una volta accertata l'esistenza di una condotta contraria ai criteri di buona fede e, quindi, una responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

Responsabilità precontrattuale ed interruzione delle trattative. La responsabilità precontrattuale, sotto una diversa prospettiva, postula che tra le parti siano in corso trattative giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, in modo che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo, sempre che non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

Responsabilità precontrattuale quale violazione di regole di condotta. A titolo di esempio, secondo la giurisprudenza è illegittimo, e perciò fonte di responsabilità precontrattuale, il protrarsi di trattative al solo scopo di acquisire informazioni utili, interrotte con l'ingiustificato recesso dalle stesse, nell'ipotesi in cui abbiano fatto sorgere nella parte che invoca la detta responsabilità il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto.

Utente: MASSIMO DI PRIMA - www.iusexplorer.it - 10.01.2017